NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 22

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

Il Comandante generale:

a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito difesa:

1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;

2) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri;

b) determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa per i generali di divisione e di brigata;

c) e' presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri;

d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento;

e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento;

f) e' presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;

g) puo' ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente;

h) designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla lettera g). Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante generale in materia di impiego, reclutamento, stato,

avanzamento e disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
Capo	IV — Personale e attribuzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-297-2000/art-22-attribuzioni-del-comandante-generale-in-materia-di-reclutamento-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it